

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA
- B A R I -



DELIBERA COMMISSARIALE

N° 108 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

Oggetto: Cartella esattoriale n. 0140180038233680 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione. Incarico all'Avv. Francesco Romanello Pomes per difesa dell'Ente. SMART CIG: Z4027826DF

L'anno duemiladiciannove, il giorno 4 del mese di MARZO in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste, n.11

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Alfredo Borzillo, nominato Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica "Terre d'Apulia" con D.P.G.R. n.65 dell'08.02.2017 ai sensi dell'art. 1 della L.R. n.12/2011, come previsto dalla L.R. 1/2017, su proposta del Dirigente dell'Area competente, sentito il parere favorevole del Direttore Generale Dott. Ing. Giuseppe Corti, adotta la seguente deliberazione;

PREMESSO che:

- con Delibera Commissariale n.219 del 27.05.2015 veniva affidato all'Avv. Romanello Pomes l'incarico di opposizione al pagamento della Cartella esattoriale n. 014201500114926222, emessa da Equitalia Sud spa e riferita a tributi Tosap e/o Cosap - Ente creditore Città Metropolitana di Bari, per l'annualità 2012 di importo complessivo pari a € 43.372,37;
- con Delibera Commissariale n. 438 del 11.10.2016 veniva incaricato nuovamente l'Avv. Romanello Pomes per l'opposizione, unitamente alla precitata Cartella esattoriale, anche della n.01420150037175660 acquisita al protocollo dell'ente al n.6533 del 08.09.2016 e posta in riscossione dalla Città metropolitana di Bari;
- entrambe le opposizioni risultano incardinate dinanzi al Tribunale di Bari rispettivamente al R.G. n° 17492/2016 - Giudice Dott.Soria e R.G. n° 15953/2016 Giudice Dott. Pasciulli.

VISTO che è stata ulteriormente notificata all'ente, a mezzo PEC (prot. 5369 del 13.11.2018), la cartella esattoriale n°01420180038233680.000, emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione - Prov. di Bari per somme riferite a canoni Coattivi e COSAP dovuti alla Città Metropolitana di Bari in relazione alle annualità 2014,2015,2016, e 2017.

CONSIDERATO che con circolare n.37 del 16.12.2014, l'Associazione Nazionale delle Bonifiche, in riferimento ai tributi citati, ha sollecitato i Consorzi "...a impugnare tali atti..." in quanto emessi a seguito di attività destinata alla realizzazione di opere per le quali si occupano aree o immobili pubblici, **in qualità di delegati amministrativi dello Stato e delle regioni**, come costantemente riconosciuto dalla recente giurisprudenza di merito.

RICHIAMATA, pedissequamente, in merito alla questione emarginata, la nota inviata a mezzo pec del 18.02.2018 a firma dell'Avv. Romanello Pomes con la quale in ordine alla possibilità di opporsi alla cartella da ultimo notificata (n°01420180038233680000) ritualmente riferisce che "...Permane l'interesse ad

impugnare, non solo in quanto riconosciuto il principio per il quale lì dove l'opera è commissionata da un soggetto esente (Regione), ma viene affidata a soggetto terzo (Consorzio) l'occupazione resta esente anch'essa, ma anche perché è un principio fatto valere in giudizio per le due annualità precedenti, motivo per cui la mancata impugnazione rappresenterebbe una mancanza e di credibilità da parte del Consorzio"...

RAVVISATA, pertanto, nella questione in esame, fermo restando il parere espresso nella citata nota, la necessità di procedere alla difesa dell'Ente.

RICHAMATA la posizione della Corte dei Conti, in ordine agli incarichi legali, che, si riallaccia all'ANAC la quale, con delibera n. 1158/2016, ha evidenziato, che:

- nell'affidamento di un patrocinio legale le amministrazioni possono attuare i principi di cui all'art. 4 del codice dei contratti pubblici applicando sistemi di qualificazione, ovvero la redazione di un elenco di operatori qualificati, mediante una procedura trasparente e aperta, oggetto di adeguata pubblicità, dal quale selezionare, su una base non discriminatoria, gli operatori;
- detti elenchi di operatori qualificati possono essere articolati in diversi settori di competenza.

DATO ATTO dell'aggiornamento e pubblicazione a dell'Albo dei professionisti dell'Ente, giusta Delibera Commissariale n°332 del 25.07.2018.

CONSIDERATO che l'incarico di patrocinio legale, occasionato in via episodica da esigenza di difesa dell'ente configura la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale di cui agli art. 2229 e seguenti del codice civile non rientrando nella disciplina dell'appalto dei servizi legali sulla base dell'Allegato IX del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

CHE tale distinzione viene, peraltro, efficacemente ribadita dall'ANAC nelle proprie Linee Guida n. 12 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.907 del 24.10.2018 ed intitolate "Affidamento dei servizi legali" con cui si inquadra detta fattispecie nell'ambito dell'area di applicazione dell'Art 17 comma 1 lettera d).

CHE il Consiglio di Stato, pronunciandosi sul progetto di Linee guida dell'Anac, afferma che "Vero è che (...) per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante - anche se non esclusiva - componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione". (Consiglio di Stato, Comm. Speciale, parere n. 2109 del 6 ottobre 2017).

RITENUTO opportuno affidare l'incarico di difesa dell'Ente, ai fini dell'opposizione all'atto esecutivo richiamato in oggetto, all'Avv. Francesco Romanello Pomes, in virtù del principio di continuità professionale rispetto all'incarico conferito nei procedimenti precedenti aventi medesimi presupposti e contenuti e pertanto data la conoscenza approfondita e dettagliata della materia del contendere.

VERIFICATO che l'Avvocato risulta regolarmente iscritto all'elenco difensori dell'albo dell'Ente - Sezione tributaria con studio in Bari.

VISTO il D.M. 10.03.2014, n.55.

VISTA la Legge Regionale 01.08.2014, n.37 art.23, comma 5.



VISTA la delibera Commissariale n.654 del 27.12.2018 con cui si è autorizzato il Ricorso alla Gestione Provvisoria fino all'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2019, autorizzando ai fini degli impegni e dei pagamenti, le somme nei limiti previsti dal comma 2 dell'art. 163 del D.Leg.vo 267/2000 e ss.mm.ii. e relative disposizioni attuative.

ASSUNTI i poteri di cui al D.P.G.R. n.65 del 08.02.2017

DELIBERA

1. Per le ragioni richiamate in premessa, che fanno parte integrale e sostanziale del presente deliberato, incaricare l'Avv. Francesco Romanello Pomes, con studio in Bari, dell'opposizione alla cartella esattoriale n°01420180038233680 000 emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione - Prov. di Bari per somme riferite a "Canoni Coattivi" e "COSAP" dovuti alla Città Metropolitana di Bari per gli anni 2014, 2015, 2016, e 2017.
2. Che con l'accettazione dell'incarico, il legale officiato, si impegna, a conclusione del mandato, alla determinazione degli onorari a proprio favore, per un importo complessivo di € 4440,80 al lordo di IVA e CAP per il giudizio, oltre a €801,00 per contributo unificato e spese varie.
3. Determinare in € 1.268,80 al lordo di IVA e CAP, l'acconto da corrispondere al legale officiato, specificando che la spesa rinveniente dal presente provvedimento trova copertura nelle poste contabili del corrente esercizio finanziario.
4. Dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.14, comma 2 della legge Reg. Puglia n.4/2012 al fine di assicurare la tempestività di quanto disposto.







IL FUNZIONARIO ESTENSORE
(Dott.sa Francesca Argese)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Dott.ssa Maria Luisa Congedo)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Giuseppe Corti)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Alfredo Borzillo)

IL SEGRETARIO:
Dott.ssa Maria Luisa Congedo

ATTO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stato affisso all'albo consortile il giorno 17.3.2019 dove resterà pubblicato sino al giorno 17.3.2019

IL SEGRETARIO:
Dott.ssa Maria Luisa Congedo



